

LA FIRMA AUTENTICATA DA NOTAIO TRA CARTACEO E DIGITALE

SOMMARIO

- **L'efficacia probatoria del documento informatico e del documento informatico sottoscritto**
- **Querela di falso...o annullabilità del contratto?**
- **Firma digitale e firma digitale autenticata**

L'efficacia probatoria del documento informatico e del documento informatico sottoscritto.

Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, cioè l'efficacia probatoria di una riproduzione meccanica: forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale la riproduzione è prodotta in giudizio non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 10 c. 1 DPR 445/2000).

Diversa e più articolata è l'efficacia probatoria di un documento informatico sottoscritto.

Se il documento è sottoscritto con firma elettronica *semplice* o *avanzata*, esso soddisfa il requisito legale della forma scritta (art. 10 comma 2 DPR 445/2000). Come tale dovrebbe fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).

Ma per l'art. 10 comma 2 del DPR 445/2000 ciò non avviene, perché esso è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue oggettive caratteristiche di qualità e di sicurezza: sembra lecito un paragone con quello che nel mondo cartaceo è il documento redatto e sottoscritto a matita. Per la valutazione delle caratteristiche di qualità e sicurezza, interverrà un perito esperto tecnico che coadiuverà il giudice nel giudizio.

Se invece il documento è sottoscritto con *firma digitale o altra firma elettronica qualificata*, esso fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto fino a querela di falso (art. 10 comma 3). Soffermiamoci brevemente sulla portata di tale previsione di legge.

Una delle caratteristiche principali del processo di firma è il meccanismo del non-ripudio, cioè l'impossibilità per un soggetto di negarsi autore di un documento informatico cui sia stata apposta la sua firma elettronica qualificata.

La sottoscrizione autografa di un documento cartaceo, almeno in astratto, consente di verificare a priori la conformità del documento da firmare alla volontà del firmatario. La medesima verifica fatta a posteriori è di norma assai complessa e inaffidabile. Infatti il firmatario, se vuole, ha l'esclusivo controllo del documento e rende a sé riferibile il suo contenuto, sulla base di un nesso *fisico e biometrico* tra sottoscrittore e documento.

Nel processo di firma digitale esiste un filtro (il documento è immanente nel PC) tra il soggetto dichiarante e il documento. Ciò non impedisce, ma neppure garantisce, che egli possa appropriarsi del contenuto, validandolo. A tal fine, però, occorre che il "filtro" (ossia il PC) riporti fedelmente al firmatario il documento da firmare. Allo stato attuale della tecnologia ciò è solo un'ipotesi di lavoro, peraltro verificabile meglio a posteriori che non a priori.

Querela di falso...o annullabilità del contratto?

La prova della falsificazione della firma digitale è tecnicamente impossibile, in quanto allo stato attuale non è in discussione la robustezza degli algoritmi crittografici utilizzati per la firma: quale l'oggetto quindi della querela di falso?

Poniamo che il soggetto titolare della firma voglia dimostrare che fraudolentemente (con dolo) un soggetto terzo si è impossessato della sua smartcard, ha compiuto un *furto d'identità* spacciandosi per il titolare della firma e ha firmato *come se fosse tale*.

In caso di firma avvenuta successivamente alla revoca del certificato (il soggetto titolare della carta si accorge in tempi rapidi del furto o dello smarrimento della sua smartcard), tale firma non costituirà una valida sottoscrizione (art. 29-quater DPR 445/2000) e sarà sempre possibile la prova dell'uso fraudolento, quindi non sarà necessaria la querela di falso.

Se revoca non c'è stata o se è stata tardiva, perché il titolare non si è accorto di nulla, comunque è ammessa la prova del dolo (art. 1439 c.c.), della violenza (art. 1434 c.c.), dell'errore nella persona del contraente (art. 1429 c.c.) che rendono l'atto annullabile. Ancora una volta, la querela di falso non sarà di alcun aiuto e sarà più immediato ricorrere all'annullabilità del contratto per i vizi di cui sopra.

Firma digitale e firma digitale autenticata

Vogliamo ora analizzare quali siano le differenze tra la sottoscrizione digitale come sopra descritta e la sottoscrizione digitale autenticata, secondo quanto previsto dal DPR 445/2000.

Nel mondo cartaceo, ai sensi dell'art. 2703 del c.c. si ha per riconosciuta una sottoscrizione autenticata da notaio o altro Pubblico Ufficiale autorizzato: la firma è legalmente considerata come riconosciuta senza che sia possibile il disconoscimento della firma stessa (il soggetto non può dire di non aver firmato): quindi, la scrittura privata su cui è stata apposta la firma, fa piena prova (fino a querela di falso) della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta.

L'art. 2703 del codice civile è richiamato dall'art. 24 del DPR 445/2000.

Se l'apposizione della firma digitale avviene davanti al notaio (art. 24 comma 2), il notaio certifica che è avvenuta in sua presenza, apponendo a sua volta la sua firma digitale (art. 24 comma 3). A tal punto, non è più possibile il disconoscimento della firma stessa, se non tramite una querela di falso.

Sulla carta, il risultato finale, a fini probatori, della procedura di autenticazione della firma digitale sembra molto simile a quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del DPR 445/2000. E' sorprendente che il legislatore abbia parificato due fattispecie così diverse come la firma digitale e la firma digitale autenticata, almeno da due punti di vista:

- La tecnologia non consente oggi di avere la certezza assoluta che il documento visualizzato sul display sia effettivamente il documento che si firma. Il soggetto terzo imparziale (Pubblico Ufficiale) garantisce proprio tale corrispondenza.
- Non è garantita la presenza di un soggetto terzo imparziale (Pubblico Ufficiale) al momento della sottoscrizione con firma elettronica qualificata.

In realtà, abbiamo visto che nell'ipotesi in cui il notaio non sia presente a certificare ciò che è avvenuto, saranno di più immediata applicazione le norme sull'annullabilità del contratto e non quelle sulla querela di falso.

Nel caso invece della firma digitale autenticata, il procedimento di querela di falso si avrà nei confronti del notaio che ha autenticato la firma (perchè lui ha identificato il soggetto, ha certificato che la firma è avvenuta in sua presenza, ha constatato la validità della chiave utilizzata per firmare) ed egli risponderà penalmente per falso ideologico se fosse dimostrata la falsità di ciò che ha attestato.

L'equiparazione per legge delle due fattispecie non resisterà al vaglio della giurisprudenza. Di ciò sembrano essere ben consapevoli coloro che, anche all'interno degli organi preposti, caldeggiano una riformulazione della norma.

Sembra inoltre difficile da immaginare che nella prassi si sviluppi una procedura di autenticazione della firma digitale come descritta dall'art. 24 del DPR 445, in quanto il notaio, dopo aver identificato e controllato la validità della chiave utilizzata per firmare, dovrà sincerarsi che il documento sottoscritto corrisponda alla volontà del comparente e non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. Come ottemperare a tali doveri, se non stampando il documento stesso e leggendolo al comparente, come avviene per gli atti pubblici? Una volta che il soggetto confermerà la volontà espressa, potrà firmare il documento alla presenza del notaio. E prima che il notaio apponga la sua firma per autenticare, sarà di nuovo *costretto* a stampare il documento, per sincerarsi che lo stesso corrisponda a quanto appena firmato, per poi procedere all'autenticazione. Ma allora, perché firmare digitalmente quando il documento cartaceo è comunque già nelle mani del notaio, pronto per essere firmato?

Daniela Rocca

Consulente legale

Studio Genghini & Associati